

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 22 GENNAIO 2001, N. 1**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO:
«TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
DA PARTE DELLE STRUTTURE
AMMINISTRATIVE REGIONALI»¹**

**"Trattamento di dati personali da parte
delle strutture amministrative regionali"**

*Titolo I
Disposizioni generali*

Art. 1 (Responsabile del trattamento ed amministratore di sistema)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni sono responsabili del trattamento dei dati personali i Dirigenti di Ripartizione e Strutture equiparate e il Dirigente con funzioni di coordinamento del Servizio di informatizzazione del Libro fondiario e del Catasto e degli uffici centrali.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 lett. c) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 è

¹ In B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

amministratore di sistema il Dirigente con funzioni di coordinamento del Servizio di informatizzazione del Libro fondiario e del Catasto e degli uffici centrali.

Art. 2 (Misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali)

1. Al fine del trattamento dei dati personali sono adottate le misure minime di sicurezza di cui alle indicazioni dell'allegato A) ed alle specifiche istruzioni operative dell'allegato B).

2. I responsabili del trattamento dei dati personali e l'amministratore di sistema curano gli adempimenti contenuti nelle indicazioni di cui all'allegato A) e nelle specifiche istruzioni operative di cui all'allegato B).

Art. 3 (Informativa agli interessati)

1. L'informativa che, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere resa per iscritto ed oralmente, viene effettuata da parte del funzionario responsabile del procedimento.

2. La modulistica predisposta dall'amministrazione regionale contiene, comunque, l'informativa agli interessati di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II
Trattamento di dati sensibili e attinenti a particolari
provvedimenti giudiziari

Art. 4 (Origine razziale ed etnica ed appartenenza o aggregazione ad un gruppo linguistico)

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica e l'appartenenza o aggregazione ad un gruppo linguistico possono essere trattati dalle seguenti strutture amministrative:

- a) Segreteria della Giunta regionale;
- b) Segreteria della Giunta regionale - Ufficio Affari Generali;
- c) Ripartizione I - Affari del personale;
- d) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Assunzioni e gestione giuridica del personale;
- e) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Gestione economica previdenziale e di quiescenza del personale;
- f) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Organizzazione e Formazione del personale;
- g) Ripartizione III - Affari finanziari – Ufficio per le Camere di commercio;
- h) Ripartizione IV - Enti locali e servizi elettorali - Ufficio Elettorale;
- i) Ragioneria - Ufficio Riscontro

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 da parte delle strutture amministrative indicate nel medesimo comma è ammesso per le finalità, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 3, 4, 8 e 9 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135.

Art. 5 (Opinioni politiche ed adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere politico)

1. I dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche e l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere politico possono essere trattati dalle seguenti strutture amministrative:

- a) Ripartizione I - Affari del personale;
- b) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Assunzioni e gestione giuridica del personale;
- c) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Gestione economica previdenziale e di quiescenza del personale;
- d) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Organizzazione e Formazione del personale;
- e) Ripartizione IV - Enti locali e servizi elettorali - Ufficio elettorale;
- f) Ragioneria - Ufficio Riscontro.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 da parte delle strutture amministrative indicate nel medesimo comma è ammesso per le finalità, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 3, 4, 8 e 9 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135.

Art. 6 (Convinzioni religiose e adesioni ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso)

1. I dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose e l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso possono essere trattati dalle seguenti strutture amministrative:

- a) Ripartizione I - Affari del personale
- b) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio assunzioni e gestione giuridica del personale;
- c) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio organizzazione e formazione del personale;
- d) Servizio studi e relazioni linguistiche; e) Servizio studi e relazioni linguistiche – Ufficio Studi, statistica e rapporti con organismi interregionali.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 da parte delle strutture amministrative indicate nel medesimo comma è ammesso per le finalità, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 3, 4, 9 e 13 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135.

Art. 7 (Adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale)

1. I dati personali idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale possono essere trattati dalle seguenti strutture amministrative:

- a) Ripartizione I - Affari del personale;
 - b) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Assunzioni e gestione giuridica del personale;
 - c) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Gestione economica previdenziale e di quiescenza del personale;
 - d) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Organizzazione e Formazione del personale;
 - e) Ragioneria - Ufficio Riscontro
 - f) Ripartizione IV - Enti locali e servizi elettorali.
-
-

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 da parte delle strutture amministrative indicate nel medesimo comma è ammesso per le finalità, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 3, 4, 8 e 9 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135.

Art. 8 (Convinzioni filosofiche o di altro genere ed adesione ad Associazioni od organizzazioni a carattere filosofico)

1. I dati personali idonei a rivelare le convinzioni filosofiche o di altro genere, e l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere filosofico possono essere trattati dalle seguenti strutture amministrative:

- a) Segreteria della Giunta regionale - Ufficio Affari Generali;
- b) Ripartizione I - Affari del personale; c) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Assunzioni e gestione giuridica del personale.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 da parte delle strutture amministrative indicate nel medesimo comma è ammesso per le finalità, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 9 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135.

Art. 9 (Stato di salute e vita sessuale)

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere trattati dalle seguenti strutture amministrative:

- a) Ripartizione I - Affari del personale; b) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Assunzioni e gestione giuridica del personale;
- c) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Gestione economica previdenziale e di quiescenza del personale;
- d) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Organizzazione e Formazione del personale;
- e) Ragioneria - Ufficio Riscontro. 2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 da parte delle strutture amministrative indicate nel medesimo comma è ammesso per le finalità, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 9 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135.

Art. 10 (Provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale)

1. I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686 commi 1, lett. a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale possono essere trattati dalle seguenti strutture amministrative:

- a) Segreteria della Giunta regionale - Ufficio Affari generali;
 - b) Ripartizione I - Affari del Personale; c) Ripartizione I - Affari del Personale – Ufficio Assunzioni e gestione giuridica del personale;
 - d) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Gestione economica previdenziale e di quiescenza del personale;
 - e) Ripartizione I - Affari del personale – Ufficio Organizzazione e Formazione del personale;
-
-

- f) Ragioneria - Ufficio Riscontro; g) Ripartizione III - Affari Finanziari - Ufficio Finanze, Demanio e Patrimonio;
- h) Ripartizione IV - Enti locali e servizi elettorali - Ufficio Elettorale.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 da parte delle strutture amministrative indicate nel medesimo comma è ammesso per le finalità, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 13 e 14 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135.

Art. 11 (Trattamenti funzionalmente collegati)

1. Le strutture amministrative, che ai sensi degli articoli precedenti ed in relazione alle rispettive competenze trattano dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, possono comunicare i medesimi, nel rispetto dei principi di essenzialità, pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite, alle seguenti strutture con attribuzioni funzionalmente collegate:

- a) Segreteria della Giunta regionale - Ufficio Affari generali
- b) Segreteria della Giunta regionale - Ufficio Informatica;
- c) Segreteria della Giunta regionale - Ufficio Legislativo-legale.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 da parte delle strutture amministrative indicate nel medesimo comma è ammesso per le finalità, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 16 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135.

3. Da parte di strutture amministrative diverse da quelle indicate nelle disposizioni precedenti, il trattamento dei dati di cui al comma 1, è ammesso allorché avvenga in via occasionale.

4. Le strutture amministrative possono altresì comunicare nel rispetto dei principi di cui al comma 1 i dati di cui al medesimo comma a soggetti estranei pubblici o privati della cui collaborazione le strutture si avvalgano per l'espletamento di proprie funzioni.

Art. 12 (Raccolta dei dati e tipo di trattamento interno)

1. I dati di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 vengono raccolti presso l'interessato mentre i dati di cui all'art. 10 vengono raccolti presso pubbliche amministrazioni.

2. I dati di cui agli artt. 4, 5, 7, 8, 9 e 11 vengono trattati in modo dinamico e conservati, registrati, organizzati, modificati, cancellati e distrutti dalle strutture amministrative indicate nei medesimi articoli.

3. I dati di cui agli articoli 6 e 10 vengono trattati in modo statico dal Servizio studi e relazioni linguistiche, dal Servizio studi e relazioni linguistiche - Ufficio studi, statistica e rapporti con organismi interregionali e dalla Ripartizione III - Affari finanziari - Ufficio finanze, demanio e patrimonio e in modo dinamico dalle altre strutture amministrative indicate nei medesimi articoli. I dati di cui agli articoli 6 e 10 vengono conservati, registrati, organizzati, modificati, cancellati e distrutti dalle strutture amministrative indicate nei medesimi articoli.

Art. 13 (Comunicazione e diffusione)

1. La comunicazione e la diffusione dei dati di cui agli articoli precedenti a soggetti pubblici, enti pubblici economici e privati sono comunque ammesse in quanto e con i limiti previsti da norme di legge e regolamento.

2. In particolare trovano applicazione anche in relazione ai dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari il principio di trasparenza dell'attività amministrativa nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi pur con le limitazioni e gli accorgimenti previsti.

Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Allegato A)

Indicazioni per il trattamento di dati su supporto cartaceo

Nel caso di trattamento di dati effettuato per fini non esclusivamente personali tramite strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati i responsabili del trattamento provvederanno a:

1. individuare, espressamente per iscritto, tramite un ordine di servizio, gli incaricati del trattamento ovvero i dipendenti dell'amministrazione tenuti ad elaborare o comunque utilizzare i dati personali;

2. impartire, per iscritto, agli incaricati le istruzioni necessarie per una corretta applicazione della normativa di tutela dei dati personali;

3. prescrivere, per iscritto, che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;

4. far sì che gli atti e i documenti contenenti i dati siano conservati in archivi ad accesso selezionato (i mobili e gli armadi degli uffici dovranno essere muniti di apposita serratura mentre per quanto riguarda l'archivio di deposito generale il competente ufficio servizi generali provvederà adeguatamente) e se affidati agli incaricati del trattamento siano da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

Per i dati sensibili di cui all'art. 22 o attinenti ai provvedimenti giudiziari di cui all'art. 24 della legge n. 675/96, oltre alle misure di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 i responsabili del trattamento osserveranno le seguenti modalità di trattamento:

- a) se affidati agli incaricati del trattamento gli atti e i documenti contenenti tali dati devono essere conservati e chiusi fino alla restituzione in contenitori muniti di serratura;
 - b) l'accesso agli archivi (per quanto riguarda l'archivio di deposito generale provvederà l'ufficio servizi generali), deve essere controllato e i soggetti che vi sono ammessi dopo l'orario di chiusura devono essere identificati e registrati;
 - c) i supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento dei dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/96 devono essere conservati e custoditi con le medesime modalità.
-
-

Allegato B)

**Istruzioni operative per il trattamento di dati effettuati con
(Capo I DPR 318/99)**

Nel caso di trattamento di dati effettuato per fini non esclusivamente personali tramite strumenti elettronici o comunque automatizzati i responsabili del trattamento oltre agli adempimenti di cui ai punti 1), 2) e 3) delle indicazioni di cui all'allegato A) provvederanno a:

- 4) impartire, per iscritto, opportune istruzioni agli incaricati del trattamento affinché provvedano ad effettuare il trattamento di dati personali, siano essi comuni o sensibili, unicamente tramite gli elaboratori accessibili in rete;
- 5) richiedere, per iscritto, all'amministratore di sistema, (e poi comunicare per iscritto ogni modificazione soggettiva od oggettiva) l'attribuzione, a ciascun incaricato del trattamento, del codice identificativo personale precisando le finalità del trattamento, la categoria e la natura dei dati trattati nonché le mansioni svolte dall'incaricato. Le indicazioni suddette consentiranno che al codice rilasciato vengano attribuiti determinati privilegi (accesso a quali server, quali dati e con quali diritti e potenzialità);

N.B.: anche l'accesso ai server che consentono il collegamento ad Internet è regolato in tal guisa;

- 6) verificare che gli amministratori di sistema abbiano creato ed assegnato il codice identificativo (login o User-ID) per l'accesso degli incaricati del trattamento alla rete con i "privilegi" richiesti;
- 7) verificare che gli incaricati del trattamento abbiano scelto, all'atto del primo collegamento, la password che dovrà rimanere segreta.

Per i dati sensibili di cui all'art. 22 o attinenti ai provvedimenti giudiziari di cui all'art. 24 della legge n. 675/96, oltre alle misure precedenti i responsabili del trattamento osserveranno le seguenti modalità di trattamento:

- a) assegnare, per iscritto, agli incaricati del trattamento, singolarmente o per gruppi di lavoro, autorizzazioni all'accesso che devono essere limitate ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento;
- b) verificare periodicamente e comunque una volta all'anno la sussistenza delle condizioni per la conservazione delle autorizzazioni rilasciate;
- c) verificare la validità delle richieste di accesso ai dati personali prima di consentirle;
- d) disporre affinché i supporti già utilizzati per il trattamento dei dati siano riutilizzati unicamente qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili (formattazione o cancellazione fisica).

Nel caso di trattamento di dati, siano essi comuni, sensibili ex art. 22 o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari ex art. 24 della legge n. 675/1996, effettuato per fini non esclusivamente personali nell'ambito dell'attività amministrativa

svolta dagli uffici del giudice di pace mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, il responsabile del trattamento oltre gli adempimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 delle indicazioni di cui all'allegato A) provvederà a:

- 4) impartire per iscritto opportune istruzioni agli incaricati del trattamento affinché provvedano giornalmente ad effettuare copia dei dati stessi su floppy disk che andranno scrupolosamente conservati in cassette od armadi muniti di serrature la cui chiave dovrà essere custodita nella forma più appropriata;
 - 5) verificare che gli incaricati del trattamento abbiano scelto la parola chiave (password) di protezione per tutti i documenti (lettere, tabelle word, tabelle excel, ecc.) che contengono dati personali;
 - 6) disporre affinché i supporti già utilizzati per il trattamento dei dati siano riutilizzati unicamente qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili (formattazione o cancellazione fisica).
-
-